Associazione Sportiva Dilettantistica



STATUTO

Premessa

La costituzione del Sodalizio Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB 88 concretizza lo spirito dell'Associazionismo in tutti gli aspetti sociali, ricreativi, ed educativi.

La nascita avviene nello spirito della Costituzione Italiana, dei principi della Comunità Europea e delle Carte dei Diritti e Doveri dell'ONU.

Il sodalizio promuove qualsiasi forma associativa e qualsiasi iniziativa nei più svariati settori, con lo spirito della promozione sociale, che vanno dalla cultura allo sport, dal turismo alla formazione, dall'assistenza ai servizi con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza di tecniche per il raggiungimento del benessere equilibrato tra corpo e mente. Non è condizionato da nessuna forza politica ed accetta qualsiasi forma di pensiero in totale rispetto della democrazia.

Art.1 - Costituzione

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli art. 36-37-38 del codice civile è costituito il Sodalizio denominato ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB 88 con sede sociale sita in Valmadrera (LC), Via Rio Torto 29 e con Partita Iva 01867950139 e codice fiscale 92008550136 di seguito denominato "Sodalizio". I colori sociali sono il bianco-verde. L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Principi e scopi generali del Sodalizio

- a) Il Sodalizio ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, turistiche, ricreative, motorio-sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, valorizzando in particolare la diffusione della pratica del tennis come attività sportiva e svago per il tempo libero, nonché la pratica agonistica a carattere dilettantistico sul territorio dello stato italiano attraverso:
 - 1 la partecipazione con i propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre ovvero
 - 2 la partecipazione con i propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato; ovvero
 - 3 l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata;
 - 4 la conduzione di una S.A.T. (Scuola Addestramento al Tennis) regolarmente autorizzata.
 - Il sodalizio si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Ottobre di ogni anno. Nel settore strettamente sportivo opererà, come previsto dalle leggi vigenti, in qualità di associazione dilettantistica, senza personalità giuridica ed adeguerà lo statuto in funzione di eventuali richieste del CONI in relazione alla vita associativa del sodalizio e secondo quanto sia da adequare per le specifiche statuarie delle federazioni cui eventualmente aderirà.
- b) Per raggiungere i propri obiettivi e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie od utilizzare quelle esistenti sul territorio con l'intento di fornire alle Associazioni aderenti un supporto organizzativo;

c) Il Sodalizio può promuovere direttamente od in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o privati, lo sviluppo d'iniziative di cui alla lettera a) del presente articolo.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 – Caratteristiche del Sodalizio

- a) opera informa autonoma;
- b) Non ha finalità di lucro;
- c) E' amministrativamente indipendente;
- d) È diretto democraticamente, attraverso organismi eletti da tutti i soci, che in quanto tali costituiscono la base sociale.
- e) Nessun utile a qualsiasi titolo o forma dovrà essere suddiviso tra i soci o i componenti degli organi eletti o tra una o più categorie di aderenti.
- f) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal Sodalizio sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti;
- g) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento degli organismi eletti o delegati, dei dirigenti e degli altri organismi in cui si articola il Sodalizio sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente;
- h) Le prestazioni saranno volontaristiche da parte di tutti i soci;
- i) Si opererà nello spirito delle leggi 266/91, 398/91, 460/97, 289/02, e successive modificazioni, con riferimento ai principi internazionali dell'associazionismo.
- j) Sarà possibile per il raggiungimento degli scopi statuari, organizzare strutture territoriali in funzione organizzativa e regolate da appositi regolamenti ed accordi operativi.
- k) L'attività sportiva sarà esclusivamente dilettantistica e secondo le regole del CONI e le norme in vigore.

Art. 4 - Soci del Sodalizio

- a) possono essere soci del Sodalizio le singole persone e forme associative che desiderano aderire ai principi statutari. Gli aderenti delle singole associazioni sono a loro volta soci del Sodalizio. Unico vincolo per la presentazione della domanda è di godere della cittadinanza italiana (o europea) o di avere il permesso di soggiorno (o lavorio) in Italia. Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che può respingerle a suo insindacabile giudizio.
- b) Le richieste dell'adesione al sodalizio vanno inoltrate con appositi moduli per l'approvazione dell'organo preposto.
- c) I soci possono essere classificati in :

soci onorari, scelti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione ed allo sviluppo del sodalizio. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee.

Soci ordinari, maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno il diritto di voto nelle assemblee.

Soci juniores, sono quelli che all'inizio dell'anno sociale non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Essi non possono ricoprire cariche sociali, non possono essere conteggiati per il quorum di costituzione delle assemblee e non hanno diritto di voto.

Soci atleti-aggregati, sono quelli che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore del sodalizio. Essi sono equiparati , per diritti e doveri, ai soci ordinari.

d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci a prescindere dalla qualifica, che abbiano una anzianità d'iscrizione di 1 anno. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che abbiano raggiunto la maggiore età ;

Non sono eleggibili quali membri del consiglio i soci che intrattengono rapporti economici (oppure: rapporti di consulenza, collaborazione sportiva e di prestazione d'opera a qualunque titolo retribuita)

con l'ASD Tennis Club 88, il consigliere che intrattiene, o dovesse intrattenere dopo la sua elezione, rapporti economici di cui sopra dovrà senza indugio comunicarlo al Consiglio e rimettere le proprie dimissioni; in mancanza il Consiglio dovrà deliberare sulla estromissione del Consigliere.

- e) Gli importi del tesseramento per singola qualifica di socio sono definiti anno per anno;
- f) I soci sono tenuti:
 - al pagamento della quota sociale decisa dal Consiglio Direttivo del Sodalizio.
 - all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.
- q) I singoli soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi :
 - quando sono ravvisabili casi di ordine morale o incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione
 - qualora non siano ottemperate le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali
 - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o dei contributi senza giustificato motivo trascorsi sei mesi dalla data di richiesta del dovuto
 - qualora sia arrecato danno morale o materiale al Sodalizio

La sanzione è deliberata dal Consiglio Direttivo, verificate le motivazioni e previo contraddittorio con il socio uscente, o in difetto dal Collegio dei Probiviri del Sodalizio o altri organismi eventualmente convenzionati.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Art. 5 - Organi del Sodalizio

Gli organi del Sodalizio sono:

- L'Assemblea generale dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, qualora istituito.

Per il collegio dei Probiviri il Sodalizio utilizzerà quello regionale dell'ente a cui aderirà. In alternativa lo può nominare al suo interno, e potrà essere composto da tre a cinque membri.

Le cariche devono essere rinnovate ogni 4 anni.

Art. 6 – L'Assemblea generale dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presidente dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per le variazioni dello Statuto in prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea. Per le variazioni imposte da leggi dello stato, è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate all'Assemblea nella prima riunione utile. Per lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea,

Per lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale.

- a) L'Assemblea è convocata in forma ordinaria una volta all'anno
- b) Un'apposito ordine del giorno verrà promosso dal Consiglio Direttivo in occasione di ogni Assemblea.
- c) Compiti dell'Assemblea:
 - 1 determinare l'indirizzo del Sodalizio
 - 2 eleggere i membri degli organismi sociali
 - 3 deliberare, previa esposizione nell'ordine del giorno, su qualsiasi argomento inerente alla vita del Sodalizio compreso l'eventuale scioglimento dello stessa
 - 4 deliberare l'adesione ad Enti od Associazioni compatibili con i principi del Sodalizio
 - 5 Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo
 - 6 Variare il presente Statuto o ratificare eventuali regolamenti applicati dal Consiglio Direttivo
 - 7 Approvare piani e programmi di attività
 - 8 ratifica le quote associative annue presentate dal Consiglio Direttivo in occasione della presentazione del Bilancio preventivo

L'assemblea dei soci, nel momento del rinnovo degli Organi del Sodalizio, può stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo che è composto di norma da cinque membri fino a un massimo di undici componenti così come il collegio dei Revisori dei Conti composto come minimo da una unità e un massimo di tre componenti oltre eventuali supplenti.

- d) le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- e) L'assemblea in seduta straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, su iniziativa del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto a partecipare alle assemblee.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo e cosi via; fino alla distribuzione delle cariche. Qualora avvengano dimissioni tali da superare la metà dei componenti i rimanenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio Consuntivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano richiesta due o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante qualsiasi strumento idoneo (posta elettronica, raccomandata ecc.), al domicilio di ciascun consigliere, in difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo

- a) Elegge tra i suoi membri il Presidente ed i quattro componenti del Consiglio Direttivo
- b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale
- c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, d'attività e d'investimenti ed eventuali interventi straordinari
- d) Decide l'importo della quota associativa annua in funzione delle categorie dei soci
- e) Delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.
- f) Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dall'Organo di controllo.
- g) Esamina i ricorsi presentati dai soci avversi alle decisioni inerenti alla giustizia interna
- h) Propone le modifiche allo Statuto da presentare all'Assemblea dei soci

- i) In caso di gravi irregolarità di organismi del Sodalizio procede, con la maggioranza di due terzi dei componenti, allo scioglimento di organi del sodalizio ed alla nomina di un delegato straordinario, fissando funzioni e limiti del mandato che non deve superare il semestre.
- j) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate
- k) Il Consiglio Direttivo opera in forma collegiale
- I) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
- m) Formula i programmi d'attività sociale previsti dallo statuto e li sottopone all'Assemblea
 - Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - Decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi dai soci
 - delibera in prima istanza , i regolamenti del Sodalizio
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci
 - decide le forme e le modalità di partecipazione del sodalizio alle attività sociali sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini
- n) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, gli è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione

- a) rappresenta il Sodalizio nei rapporti esterni, personalmente od a mezzo di suoi delegati
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo
 - cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci
 - stipula gli atti inerenti l'attività del Sodalizio
- b) Il Vicepresidente , in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti
- c) il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di questi
- d) tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione

Art. 9 – Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore unico, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, elegge il Presidente al proprio interno e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti. Il Revisore unico dura in carica per quattro esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

Art. 10 – Dimissioni dagli incarichi o da socio

I soci aderenti possono dare le dimissioni dal Sodalizio in qualsiasi momento, purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni del socio, devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo : il CD ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente del Sodalizio di nominare un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario. Tale nomina deve essere ratificata nella prima seduta utile dell'assemblea dei soci. Il numero dei membri

cooptati non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo. Le dimissioni da membro del Comitato dei Sindaci revisori debbono essere inviate al Presidente del Sodalizio.

Art. 11 – Gratuità degli incarichi

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Presidente, dell'Organo di Controllo , e degli organi delle sezioni e gruppi, o gli incarichi, svolti da aderenti che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti;
- b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo in funzione di specifici incarichi.

Art. 12 - Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio sociale del sodalizio è costituito da :

- Proventi da tesseramento
- Eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione
- Eventuali contributi di Enti pubblici o privati; proventi da manifestazioni o gestione dell'Associazione
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali concesse senza condizioni che possano limitare l'autonomia dell'Associazione beni mobili ed immobili di proprietà del Sodalizio
- Dal fondo riserve

Art. 13 - Esercizi Sociali e Rendiconto Economico-finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario che dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo.

Art. 14 – Norme per le riunioni

Le assemblee e le riunioni possono essere convocate sia in prima che in seconda convocazione. Le comunicazioni delle convocazioni devono precisare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e la località dove si svolgerà l'incontro.

Art.15 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili andranno a incrementare il Patrimonio dell'associazione e dovranno essere impegnati per la promozione delle finalità indicate nel presente statuto.

Art. 16 - Scioglimento del Sodalizio

Lo scioglimento del Sodalizio può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea, purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale. Il patrimonio, estinte le obbligazioni in essere, dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini d'utilità generale. La eventuale scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del Sodalizio, salvo indicazioni espresse

dall'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23.12.1996. n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Regole generali

L'assenza da un incarico elettivo non per cause di forza maggiore e senza giustificazione a tre riunioni consecutive, comporta il decadimento automatico dall'incarico stesso. In caso di necessità, può essere utilizzato l'istituto della cooptazione che rende operante a tutti gli effetti il cooptato, sin dalla riunione di nomina.

Art. 18 - Editoria e gestione impianti

Possono essere utilizzate tutte le forme editoriali, di gestione d'impianti, di servizi tendenti a raggiungere gli scopi del Sodalizio

Art. 19 - Norme di Rinvio

Per quanto non convenuto e non previsto nel presente Statuto, valgono le norme che si riferiscono alle disposizioni del Codice Civile in materia e le leggi dello Stato Italiano in essere.